

Cass. Pen. 10 gennaio 2023 n. 507
Ritenuto in fatto

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ferrara, emessa il 29.1.2018, ha assolto l'appellante C.B. da una parte della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatagli (e precisamente da quella relativa all'importo di 950.000 euro), rideterminando la pena principale in anni tre e mesi 4 di reclusione.

L'imputato è stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riguardo al fallimento della s.p.a. Alfa, dichiarato il 20.3.2014, della quale è stato amministratore legale sino al fallimento.

2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo ha eccepito la violazione degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare in relazione alla qualificazione come atti distrattivi delle somme di danaro versate alle società Beta s.r.l. ed Gamma s.r.l., nonché vizi di motivazione in relazione alla stessa parte della sentenza relativa alla condotta di bancarotta fraudolenta in esame.

La tesi difensiva, già prospettata in appello, è che i pagamenti delle somme derivanti dalle fatture emesse da altre società del gruppo - delle quali tutte il ricorrente era legale rappresentante - rientrerebbero nell'ambito di operazioni infragruppo, in una logica di "vantaggi compensativi", avendo la Alfa ricevuto dalle predette società, tra il 2008 e il 2011, nonché tra il 2009 ed il 2013, finanziamenti infruttiferi per complessivi 5.463.615 euro, sicché i citati pagamenti, giudicati distrattivi, rappresentavano la restituzione di una parte di tali prestiti.

Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata ha ritenuto in modo superficiale la non applicabilità della disciplina dell'art. 2634 cod. civ., considerando in modo atomistico le operazioni di restituzione dei finanziamenti, ritenendole frutto di pagamenti effettuati sulla scorta di fatture emesse dalle due società beneficiarie, poi annullate senza alcun riferimento ai rapporti di finanziamento pregressi e, addirittura, considerando "del tutto irrilevante" il fatto che l'imputato avrebbe finanziato la fallita Alfa proprio attraverso le due società, a vantaggio delle quali sono state fatte le elargizioni contestate come fraudolente.

Inoltre, non si è esplorato il tema della possibilità di ritenere i versamenti a favore delle due società del gruppo, enti già in precedenza finanziatori della fallita, come atti eventualmente di pagamento preferenziale e non già distrattivi.

Non si è tenuto conto, altresì, degli ingenti finanziamenti effettuati anche da altre società dell'imputato in favore della Alfa e delle conclusioni del consulente tecnico V., sull'esistenza di un gruppo societario riconducibile al ricorrente; neppure si è valutata la distanza temporale tra le elargizioni effettuate in modo fraudolento, secondo la contestazione, ed il fallimento della società Alfa; e neppure la circostanza che, al momento della percezione dei versamenti in denaro, le due società beneficiarie non si trovavano in stato di difficoltà economico-finanziaria, sicché il ricorrente non avrebbe avuto ragioni per pensare che tali enti non avrebbero potuto erogare nuova finanza in favore della fallita, in una logica di circolazione della liquidità tra società "di gruppo" e collegate. Mancherebbe, pertanto, anche la possibilità di ritenere provato il coefficiente psicologico del reato, necessariamente doloso e consapevole della fraudolenza dei pagamenti effettuati alle società del gruppo da parte della fallita.

Con lo stesso motivo di ricorso, la difesa evidenzia vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato anche nel punto relativo alla ritenuta sussistenza del delitto in esame, quanto al pagamento di 500.000 euro effettuato dalla fallita in favore della Beta s.r.l.

In sintesi, il ricorrente denuncia travisamento della prova, avuto riguardo all'affermazione della sentenza d'appello secondo cui detta somma sarebbe stata incassata personalmente dall'imputato, con diretta appropriazione del denaro di una delle società del gruppo, priva di ragioni giustificative: la verità è, invece, a giudizio della difesa, che il versamento è stato effettuato dalla società di R.T. a favore della Beta s.r.l. e rientra nel complesso meccanismo di circolazione della finanza tra società del gruppo e nella compensazione delle somme molto più ingenti versate dalle due società del gruppo in favore di Alfa.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizi di contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo 11, quanto alla consistenza di cassa ed alle rimanenze, che si assumono anch'esse distratte.

Il ricorrente propone una lettura differente e più favorevole delle dichiarazioni del curatore fallimentare in dibattimento, evidenziando che egli si era limitato a dire di non sapere nulla riguardo a tali beni, senza ragionare in termini di consistenza e distrazione.

Inoltre, si contestano le affermazioni della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta esistenza di attrezzature per

l'attività di gestione di squadre di calcio da parte della società Alfa; attrezzature che non sarebbero state trovate e che, dunque, i giudici hanno considerato distratte: si tratterebbe di ipotesi non confortate da elementi di fatto certi.

2.3. Il terzo motivo di censura attiene al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche per l'ingiustificato e immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valorizzato la gravità dei fatti e i precedenti penali del ricorrente, dimenticando che risulta testimoniato da più persone come il ricorrente abbia tentato di salvare la società sportiva in ogni modo, cercando una forma sicura e duratura di finanziamento, rischiando in prima persona attraverso le sue altre società.

2.4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Pa. Ma. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di censura, che può essere sintetizzato nella richiesta del ricorrente di ritenere le distrazioni contestategli suscettibili di inquadramento in una fattispecie di "bancarotta riparata", con vantaggi compensativi corrisposti tra le società infragruppo della galassia di imprese a lui riferibile, si rivela manifestamente infondato e, in ultima analisi, reiterativo di ragioni già adeguatamente esplorate dal provvedimento impugnato e superate con una motivazione scevra da aporie logiche o da iati argomentativi.

La distrazione, secondo quanto accertato a seguito del giudizio d'appello, ha avuto ad oggetto ingenti somme (pari a 1.867.000 euro, contestati al capo 1, fatta salva la distrazione della somma in relazione alla quale vi è stata assoluzione), oltre alla cassa mai rinvenuta, pari ad euro 9.641,86, ed a merci ed attrezzature, per un valore di 381.620,35 euro (capo 11).

In sintesi, si è accertato che la società fallita era a sua volta di proprietà di due società

- la s.r.l. Beta al 70% e la s.r.l. Delta al 30% - il cui socio unico e legale rappresentante era sempre l'imputato, che, a partire dal 2010, ipotizza di finanziare la Alfa mediante la realizzazione di un imponente impianto fotovoltaico, da far realizzare e gestire da un imprenditore del settore, R.T., con il quale stipula una serie di contratti all'esito dei quali questi versa nelle casse della Alfa oltre 3 milioni di euro, dei quali 1.367.000 vengono trasferiti nei conti correnti di due società del B., la Beta s.r.l. e la Gamma s.r.l. (fallite, rispettivamente, anch'esse, nel 2015 e nel 2013), con emissione di tre fatture per operazioni mai avvenute, che, pertanto, vengono annullate: tuttavia, non viene restituita alla società fallita la somma predetta; ulteriori 500.000 euro sono stati egualmente versati, in esecuzione di tali contratti, all'imputato e non alla società e mai a questa restituiti, mentre la distrazione della cassa e delle attrezzature e merci, non rinvenute, è stata ritenuta sussistente, per l'attestazione della loro esistenza, risultante dalle scritture contabili.

Dinanzi a questi dati di fatto incontrovertibili, il ricorrente tenta di promuovere la sua personale lettura dei rapporti tra le società a lui collegate e, peraltro, finite tutte con il declinare verso la decozione in breve tempo, dopo il fallimento della Alfa, senza, tuttavia, superare la soglia delle assertive affermazioni difensive. Anzitutto conviene ribadire alcuni punti fermi della giurisprudenza di legittimità in tema di vantaggi compensativi e loro effetti sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in capo agli amministratori di una società; e del resto, già la Corte d'Appello ha ripercorso le tappe fondamentali e gli approdi ermeneutici ai quali si ci richiamerà.

Ebbene, la Cassazione, pur essendosi fatta carico da tempo di esigenze di offensività concreta, che sempre devono sottendere la verifica della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, intuendo il valore scriminante del tema dei "vantaggi compensativi" nelle operazioni infragruppo, ha disegnato, molto opportunamente, griglie stringenti per poterne valutare la configurabilità nelle diverse fattispecie e, in linea con gli orientamenti in materia di reati fallimentari, ha coinvolto in prima persona l'imputato nell'accertamento relativo.

E così, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10.6.2019, Za., Rv. 277545; Sez. 5, n. 10633 del 30.6.2019, Sc.,

Rv. 276029; Sez. 5, n. 46689 del 30.6.2016, Co., Rv. 268675).

In altre parole, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 16206 del 2.3.2017, Ma., Rv. 269702; Sez. 5, n. 44963 del 27.9.2012, Bo., Rv. 254519 e, in negativo, Sez. 5, n. 41293 del 25.9.2008, Mo., Rv. 241599).

Ciò perché, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 36764 del 24.5.2006, Be., Rv. 234606).

Per questo, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, ancorché effettuata a favore di società del medesimo gruppo, qualora gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (Sez. 5, n. 41293 del 25.9.2008, Mo., Rv. 241599).

Nel caso di specie, non emerge in alcun modo la vantaggiosità dei risultati dei diversi travasi di risorse da una società all'altra di una combinazione di aziende che, più di essere un vero e proprio "gruppo", appare un mero nucleo di enti diversamente riferibili all'imputato, in relazione ai quali sfugge anche qualsiasi logica imprenditoriale comune.

Inoltre, di fatto, i giudici d'appello hanno escluso qualsivoglia equivocità nella condotta distrattiva, sottolineando l'assenza sostanziale di causa nel trasferimento della rilevante somma di oltre un milione e trecentomila euro alle due società che il ricorrente riferisce alla dimensione di "gruppo", essendo rimasta del tutto indimostrata la tesi della parziale restituzione di un precedente prestito ed essendo stato, invece, accertato che le fatture giustificative delle operazioni distrattive si riferivano a prestazioni che non furono mai eseguite dalle società beneficiarie.

Del tutto logicamente, quindi, la sentenza impugnata ha evidenziato che l'operazione economica relativa alla distrazione di 1.367.000 euro ha determinato esclusivamente una perdita netta per la società Alfa senza alcuna contropartita economica, sicché l'intera operazione deve leggersi come finalizzata a supportare le altre due società del "gruppo" B., anch'esse in difficoltà economica, come prova il loro fallimento negli anni immediatamente successivi.

Quanto al pagamento direttamente all'imputato della rilevante somma di 500.000 euro, la difesa propone argomenti generici, che non intaccano l'autoevidenza della immediata appropriazione personale, priva di causa, del denaro da parte del ricorrente.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato l'argomento giuridico che implicitamente propone il ricorrente, quando contesta la distrazione della consistenza di cassa e delle rimanenze, oggetto della condanna per il reato di cui al capo 11 relativo ad un'ulteriore condotta distrattiva.

Ed infatti, senza dubbio è vero che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo: l'attendibilità delle scritture contabili non può, cioè, essere presunta, ma deve essere oggetto di una valutazione in concreto (cfr., *ex multis*, Sez. 5, n. 55805 del 3.10.2018, Rv. 274621).

Tuttavia, il Collegio intende precisare che la prova della distrazione essenziale per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo e redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10.12.2018, dep. 2019, Vi., Rv. 275499; Sez. 5, n. 20879 del 23.4.2021, Mo., Rv. 281181).

Il ricorrente propone una lettura differente e più favorevole delle dichiarazioni del curatore fallimentare in dibattimento, evidenziando che egli si era limitato a dire di non sapere nulla riguardo a tali beni, senza ragionare in termini di consistenza e distrazione, che comunque non sarebbe sostenibile mancando del tutto attrezzature

aziendali.

L'argomento difensivo è aspecifico.

Il ricorso non tiene conto che la sentenza impugnata ha dato conto ampiamente di come le scritture contabili societarie fossero attendibili e di come da esse il curatore sia riuscito a riscontrare documentalmente la presenza di attrezzature della società, funzionali allo svolgimento dello scopo sociale, e cioè l'attività calcistica professionistica della Alfa (che aveva diverse squadre, dalle giovanili sino alla massima divisione; utilizzava un impianto sportivo per gli allenamenti, le partite e le trasferte, con conseguente uso di attrezzature di vario genere); inoltre, anche le rimanenze di cassa per quasi 10.000 euro sono state ricondotte agli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Con tali argomenti concreti la difesa non si confronta, consegnando il motivo di censura, palesemente generico e manifestamente infondato quanto ad eventuali travisamenti della prova, ad una sorte di inammissibilità.

4. Infine, anche il terzo motivo proposto è del tutto privo di fondamento e le sue ragioni si collocano al di fuori del sentiero tracciato dalla giurisprudenza di legittimità quanto al contenuto dell'obbligo motivazionale relativo al trattamento sanzionatorio.

Nessuna carenza, infatti, è possibile riscontrare nell'impianto argomentativo utilizzato dal giudice d'appello per sostenere il trattamento sanzionatorio, comunque diminuito rispetto a quello stabilito in primo grado per l'operare degli effetti dell'assoluzione dalla condotta di bancarotta distrattiva relativa all'importo di 950.000 euro.

La sentenza impugnata ha evidenziato come tale diminuzione, peraltro efficace su una pena base già individuata dal primo giudice su limiti minimi, fosse congrua rispetto alla gravità del danno cagionato, all'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, nonché calibrata anche rispetto alla personalità dell'imputato desumibile dai precedenti penali, giungendo così alla pena finale di anni tre e mesi 4 di reclusione.

Un'ultima annotazione merita la misura delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, L. Fall., non oggetto di motivo di ricorso, peraltro, e che, sebbene confermate sul limite massimo decennale, sono state oggetto di adeguata, sia pur sintetica, motivazione da parte dei giudici d'appello, i quali hanno evidentemente inteso ribadire la durata, tenuto conto degli indici di gravità dei fatti e di impatto criminale della condotta, desunti, ancora una volta, anche dall'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, nonché dai precedenti penali.

Dunque, sono state rispettate le indicazioni delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 28910 del 29.2.2019, Su., Rv. 276286), che si muovono nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, relativamente alla necessità di fondare il giudizio sulla durata di dette sanzioni accessorie ai parametri normativi previsti dall'art. 133 c.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.